



Bruxelles, 1.9.2023
COM(2023) 503 final

2023/0308 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'UE in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("comitato per il commercio") in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a modificare l'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova ("Moldova"), dall'altra ("accordo") al fine di includere i pertinenti atti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e altre disposizioni recenti dell'acquis dell'UE relativo ai servizi di telecomunicazione e ai servizi postali e di corriere.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, l'accordo persegue le finalità di stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Moldova nel mercato interno dell'UE, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, e di sostenere gli sforzi della Moldova volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione europea. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016. La Moldova ha chiesto un'ulteriore liberalizzazione per quanto riguarda il settore del roaming e l'aggiornamento dell'accordo al fine di includere il recente acquis dell'UE relativo ai servizi di telecomunicazione e ai servizi postali e di corriere.

Per l'applicazione reciproca tra l'UE e la Moldova delle norme relative al "roaming a tariffa nazionale" sono necessari il ravvicinamento da parte della Moldova all'acquis dell'UE in materia di roaming, mediante la piena adozione e la piena e completa attuazione di tale acquis nel diritto moldovo, e la successiva corrispondente decisione del comitato per il commercio.

2.2. Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

A norma dell'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo. A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. Con la decisione n. 3/2014¹, il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati. Il comitato per il commercio può pertanto adottare decisioni vincolanti volte ad aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai pertinenti capi del titolo V dell'accordo. Il comitato per il commercio adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti.

¹ Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

2.3. L'atto previsto del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il comitato per il commercio sarà chiamato ad adottare una decisione volta a modificare l'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell'accordo ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è modificare i suddetti allegati al fine di includere i pertinenti atti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e altre disposizioni recenti dell'acquis dell'UE relativo ai servizi di telecomunicazione e ai servizi postali e di corriere. Tale finalità è coerente con l'obiettivo del progressivo ravvicinamento normativo della Moldova all'acquis dell'Unione enunciato nel preambolo e negli articoli 102, 230 e 240 dell'accordo, concernenti nello specifico il ravvicinamento normativo nei settori dei servizi di telecomunicazione e dei servizi postali e di corriere.

L'atto previsto vincolerà le parti dell'accordo di associazione in forza dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il quale recita: "Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti".

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nel sostenere l'adozione dell'atto previsto dal comitato per il commercio.

La modifica dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è necessaria al fine di aggiungere all'acquis dell'UE relativo ai servizi di telecomunicazione già incluso nell'allegato i pertinenti atti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e altre disposizioni recenti dell'acquis dell'UE relativo ai servizi di telecomunicazione. È altresì necessario sopprimere determinati atti già inclusi nell'allegato che siano stati sostituiti o modificati da atti più recenti.

È necessario modificare l'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) al fine di aggiungere all'acquis dell'UE relativo ai servizi postali e di corriere già incluso nell'allegato il recente acquis dell'UE relativo ai servizi postali e di corriere.

I pertinenti atti dell'UE figurano negli allegati 1 e 2 dell'atto previsto.

La presente decisione attua la politica commerciale comune dell'Unione europea nei confronti di un paese partner orientale sulla base delle disposizioni del suddetto accordo di associazione. È coerente con l'obiettivo del ravvicinamento normativo della Moldova all'acquis dell'UE enunciato nel preambolo e nell'articolo 2 dell'accordo che ne definisce gli obiettivi.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti

sprovvisi di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. *Applicazione al caso concreto*

Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo di associazione. La decisione che il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. **Base giuridica sostanziale**

4.2.1. *Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione europea. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

La base giuridica della politica commerciale comune dell'Unione europea è l'articolo 207 TFUE. L'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE in particolare fornisce la base giuridica per gli scambi di servizi in relazione ai paesi terzi, comprese le prescrizioni sulle condizioni del quadro normativo per la prestazione di tali servizi.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione europea poiché l'atto riguarda gli scambi nei servizi di telecomunicazione e nei servizi postali e di corriere con la Moldova. La base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. **Conclusioni**

La base giuridica della decisione del Consiglio proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. **PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché la decisione del Comitato di associazione apporterà modifiche all'accordo è opportuno che essa venga pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra¹ ("accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova ("Consiglio di associazione") ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
- (4) Con la decisione n. 3/2014², il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati.
- (5) È opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" adotti l'atto previsto sulla modifica dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) nel corso del 2023.
- (6) Come indicato nel preambolo dell'accordo e in conformità degli articoli 230 e 240 del medesimo, le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Moldova a quella dell'Unione europea, il che significa che la Moldova deve

¹ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

² Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE. L'articolo 102 dell'accordo prevede inoltre che la Repubblica di Moldova proceda a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

- (7) La Moldova ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione europea per quanto riguarda il settore del roaming e l'aggiornamento dell'accordo al fine di includere il recente acquis dell'UE relativo ai servizi di telecomunicazione e ai servizi postali e di corriere.
- (8) Considerando che l'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo dovrebbe essere integrato dai pertinenti atti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e da altre disposizioni recenti dell'acquis dell'UE relativo ai servizi di telecomunicazione, è necessario aggiungere gli atti pertinenti all'allegato. È altresì necessario sopprimere determinati atti già inclusi nell'allegato che siano stati sostituiti o modificati da atti più recenti.
- (9) Considerando che l'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dovrebbe essere integrato dal recente acquis dell'UE relativo ai servizi postali e di corriere, è necessario aggiungere gli atti pertinenti all'allegato.
- (10) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", poiché l'atto previsto che modifica l'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso del 2023 in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo si baserà sul progetto di decisione di detto Comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*